**SCUOLA 7**

**18 05 2020**

**Decreto Legge Rilancio, nuove misure per la scuola**

Roberto **CALIENNO**

**Il Decreto Legge in Gazzetta...**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa del giorno 13 Maggio 2020 ha testualmente dichiarato: “*Sapevamo che il paese è in attesa. Ogni ora di lavoro pesava perché sapevamo che dovevamo intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po’ di tempo, ma non un minuto di più dello strettamente necessario. Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza delle difficoltà in cui si trova il Paese. Una manovra con delle prospettiva di ripresa economica e sociale. Ora la parola al Parlamento, alla maggioranza ma spero anche all’opposizione con il cui contributo il testo può essere migliorato. Ci sono 25,6 miliardi di euro per i lavoratori, per rafforzare cassa integrazione e bonus autonomi*”.

Con il “Decreto Legge Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata odierna (Domenica 17 Maggio 2020), il Governo, sempre a detta del Premier, vuole intraprendere un percorso eccezionale per il comparto dell’istruzione, considerando i grandi sconvolgimenti causati dalla pandemia da Covid-19 ancora in atto, nella gestione pratica della vita scolastica.

**Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Per quanto riguarda l’intervento economico che lo Stato intende assumere nei confronti della scuola, è necessario ricordare, innanzitutto, **l’art. 225-bis** del Decreto Legge, che istituisce il “Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19” presso il Ministero dell’istruzione. Tale strumento consiste nello stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali.

**Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Strettamente collegato a questo neonato fondo, all’**art. 222** del D.L. Rilancio, è l’incremento, per il solo anno scolastico 2020/2021, di 331 milioni di euro per il già noto “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” di cui alla L.296/2006. Fondamentalmente, i due fondi si distinguono perché il primo ha un’utilità tutt’ora “aperta” a quanto può essere necessario per potenziare la pubblica istruzione, mentre il secondo si riferisce, più che altro, alle misure di igiene, sanificazione, distanziamento, didattica a distanza.

**Le spese ammissibili**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Le scuole dovranno provvedere entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi finanziabili, secondo le proprie esigenze. Le spese ammissibili risultano essere le seguenti:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

c-bis) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche computabili con la situazione emergenziale nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;

d) acquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza nonché per favorire l’inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell’infrastruttura informatica.

**Esami di Stato**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Più avanti, al comma 6 del medesimo articolo, compaiono le prime misure per gli Esami di Stato “in presenza”: 39,23 milioni di euro sono stanziati al fine di permettere alle istituzioni scolastiche ed educative statali e alle scuole paritarie, di predisporre gli ambienti scolastici al fine di prevenire il contagio.

**16mila assunzioni in più di personale docente**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Una novità molto importante riportata dall’**art. 121-bis**, già in discussione da alcune settimane, riguarda l’incremento dei posti messi a concorso con le procedure indette a fine aprile. Il numero dei posti destinati alla **procedura concorsuale straordinaria** viene elevato a trentaduemila. Per quanto riguarda il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria invece, l’incremento è pari ad ottomila posti.

Complessivamente, quindi, fra i posti già messi a concorso e quelli aggiunti col D.L. Rilancio, circa 80mila nuovi docenti potranno accedere al ruolo anche se, appare improbabile viste le procedure adottate, che i posti in questione siano ricoperti a partire dal prossimo primo settembre.

**Sistema integrato 0-6 anni**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Per quanto riguarda il sistema integrato 0-6 anni, all’art. 224, 1° co., il D.L. Rilancio stabilisce che “Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro anche in conseguenza dell’emergenza causata dalla diffusione del Covid-19”. Al 3° comma del medesimo articolo, si stabilisce l’erogazione di un contributo complessivo di 65 milioni di euro per i soggetti gestori di servizi educativi e di istituzioni scolastiche dell’infanzia non statali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 65/2017. Tale somma funge da sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte degli utenti delle suddette strutture, a causa della sospensione dei servizi a seguito delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

**Edilizia scolastica**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

In ultimo, l’**art. 223** interviene sull’edilizia scolastica, strutturando procedure semplificate per accelerare il più possibile la messa in sicurezza delle strutture che, da settembre, ospiteranno di nuovo docenti e studenti.

**Al via le valutazioni di fine anno**

Ornella **CAMPO**

**Iter procedurale in dirittura d’arrivo**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Tra anticipazioni di bozze e acquisizione di pareri si è giunti alla conclusione dell’iter procedurale ed è stata finalmente pubblicata, nella versione definitiva, l’ordinanza ministeriale sugli esiti finali di apprendimento nel I e II ciclo di istruzione (in attuazione di quanto previsto dal D.L. 8 aprile 2020 n. 22, ancora da convertire in legge). L’O.M. 11/2020 conferma complessivamente lo scenario anticipato nei giorni scorsi e accoglie parzialmente le richieste formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nella seduta plenaria del 13 maggio[1]; proviamo ad effettuarne una lettura ragionata evidenziando gli aspetti più salienti.

Le novità più significative introdotte dall’ordinanza riguardano i due documenti introdotti all’art. 6: il piano di apprendimento individualizzato e il piano di integrazione degli apprendimenti.

**Il recupero, anzi il piano di apprendimento individualizzato (PAI)**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Il piano di apprendimento individualizzato (PAI) è predisposto dai docenti del Consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva con voti inferiori a 6 e va allegato al documento di valutazione finale. In esso *“sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento*” (art. 6 comma 1). In sintonia con la richiesta del CSPI, la trasmissione del documento è prevista nel passaggio alla classe successiva, **tranne nel passaggio alla prima classe di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado**. Tale scelta è coerente con quanto disposto sia dal comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. 62/2017 - in cui si precisa che *“L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” -* sia con gli articoli 4 e 5 del DPR 275/99 in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*.* Appare sensata la scelta di affidare alle scuole la progettazione delle strategie per il miglioramento ritenute più idonee, salvaguardando le specificità dei rispettivi ordini di scuola nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa sancita dal Regolamento.

**La rimodulazione della programmazione (PIA)**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

L’altro documento che aggiunge una new entry nel popoloso mondo degli acronimi del M.I., è il piano di integrazione degli apprendimenti (PIA): in esso vanno indicati, a cura dei docenti del consiglio di classe, tutte le attività didattiche e i correlati obiettivi di apprendimento previsti dalla progettazione annuale e non realizzati a causa dello stato di emergenza e che convergono in una “nuova progettazione” (comma 2, art. 6 ).

A differenza del piano di apprendimento individualizzato la sua trasmissione avviene anche nel caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica.

Le attività inserite nei due documenti “*costituiscono attivita? didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere da 1° settembre 2020”(comma 3, art. 6).*

**Le decisioni degli organi collegiali per i nuovi documenti**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

E’ innegabile che l’elaborazione dei due documenti implicherà un lavoro abbastanza oneroso per i docenti dei consigli di classe, considerato che tali adempimenti, seppur la tempistica non sia ben definita, verosimilmente, dovranno espletarsi entro il 30 giugno.

Non viene accolta la richiesta del CSPI di affidare, a decorrere dal 1° settembre 2020 al collegio docenti delle classi interessate l’inserimento nel PTOF dei due documenti in considerazione del fatto che *“la norma speciale sopravvenuta comunque non lede la progettualita? delle istituzioni scolastiche, da esercitarsi, attraverso gli organi collegiali, nella concretezza delle specifiche situazioni” (Premessa O.M. 11/2020).*

In conclusione riguardo la rimodulazione della progettazione e l’individuazione degli obiettivi di apprendimento non affrontati, da conseguire con il piano di integrazione degli apprendimenti, viene confermata la competenza affidata a docenti e consigli di classe; confermata anche l’autonomia deliberativa del collegio docenti a cui spetta il compito di integrare, ove necessario, i criteri valutativi dell’apprendimento e del comportamento (Art. 2 comma 2).

In coerenza con i principi espressi nel Regolamento sull’autonomia che riconoscono alle istituzioni scolastiche autonome potere deliberativo in tema di progettazione e definizione dei criteri valutativi, si affida, pertanto, alla professionalità e all’impegno del personale scolastico il delicato compito di pianificazione, progettazione e valutazione degli interventi educativi e didattici in presenza e a distanza.

**Le nuove regole sulla valutazione finale degli esiti**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

L’ordinanza ministeriale conferma all’art. 3, per gli studenti del I ciclo, l’espressione della valutazione finale in decimi, secondo quanto previsto dal D.Lgs 62/2017 e non accoglie il suggerimento del CSPI di sostituzione del voto con il giudizio articolato, nella scuola primaria, in quanto tale richiesta, come ben precisato in premessa, “*implicherebbe una attività di studio e confronto da parte degli organi collegiali che non potrebbe che richiedere tempi distesi*”.

Svanisce, pertanto, la possibilità di superamento, per la scuola primaria, della valutazione numerica, con la speranza che la votazione in decimi sia adeguatamente correlata ad un attento lavoro di descrizione dei livelli di padronanza e non si appiattisca sulla dimensione meramente sommativa.

**La non ammissione alla classe successiva: quando è possibile?**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

L’ammissione alla classe successiva è prevista per tutti gli studenti (art.3 comma 2), anche in presenza di voti inferiori al sei in alcune discipline, ed è affidata ai docenti dei team o dei consigli di classe sulla base delle modalità e dei criteri stabili dal collegio docenti. Come si è visto, per gli studenti con valutazione inferiore al sei, in alcune discipline, i docenti del consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato in cui vengono riportati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare.

Si stabilisce, inoltre, che eventuali non ammissioni vadano debitamente motivate dai docenti del consiglio di classe, solo in assenza di elementi valutativi “*per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico*” (art. 3 comma 7).

Stesse regole si applicano anche agli studenti del secondo ciclo ed è prevista la predisposizione del piano di apprendimento individualizzato per gli studenti ammessi alla classe successiva con voti inferiori al sei. A questi studenti è attribuito un credito pari a 6 “*fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020* “. In accoglimento della richiesta del CSPI, tale possibilità di integrazione viene data a tutti gli studenti del II grado demandando al collegio docenti la scelta dei criteri.

**Le proposte per gli alunni con BES**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Per gli studenti con bisogni educativi speciali l’ordinanza conferma quanto già definito nella bozza e non accoglie, con espressa motivazione in premessa, la richiesta del CSPI di non ammissione alla classe successiva per gli studenti con disabilità certificata “ *in presenza di situazioni didattiche di particolare difficolta? o che comunque attengano ai processi di crescita e di inclusione***,** in quanto la non ammissione “*creerebbe una situazione discriminatoria nei confronti degli alunni con disabilità e si inserirebbe una forma di consultazione esterna, non congrua rispetto all’attività di valutazione.”*

Per tutte le categorie di alunni con bisogni educativi speciali (certificati e non) è definita, ove necessario, la possibilità di integrazione del PEI o del PDP con il piano di apprendimento individualizzato che dovrebbe accompagnare lo studente alla classe successiva. Anche per questi studenti, pertanto, vanno individuati gli obiettivi di apprendimento programmati ma non conseguiti o consolidati nella fase di didattica a distanza.

**L’esame del I ciclo, le novità**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

In riferimento a quanto previsto dalla bozza sugli esami del I ciclo, nell’O.M. 9/2020, la novità più rilevante da segnalare è il dietrofront sulla tempistica di attuazione della presentazione dell’elaborato, ampiamente richiesto da più parti, dirigenti scolastici in primis, che slitta entro la data fissata per gli scrutini e comunque non oltre il 30 giugno (art.4 comma 3).

Risultato che fa tirare un sospiro di sollievo a docenti e studenti e concede tempi più distesi sia per l’elaborazione che per la presentazione dell’elaborato.

Altro elemento di rilievo è l’eliminazione dei criteri di valutazione dell’elaborato la cui individuazione viene rimandata al collegio docenti a cui si affida la predisposizione di una griglia di valutazione con votazione in decimi (art. 6 comma 1).

Infine, confermando quanto già anticipato nella bozza, il voto d’esame attribuito con valutazione in decimi dal consiglio di classe deve tenere conto, oltre che della valutazione di scrutinio dell’anno in corso, “*della valutazione dell’elaborato di cui all’articolo 3 e della presentazione orale di cui all’articolo 4, nonché del percorso scolastico triennale*,” (art. 7 comma 2).

**Le caratteristiche dell’elaborato**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Interessante appare la motivazione, espressa in premessa, con cui non si accoglie la proposta del CSPI di attribuire un peso specifico del 20% alla valutazione dell’elaborato e con cui si precisa che *“La valutazione che porta al voto finale e? infatti da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie” .*

La motivazione espressa va considerata anche alla luce del proliferare di proposte di attribuzione di peso, nella definizione del voto finale, ai tre diversi aspetti concorrenti, descritti al comma 2 dell’art. 7.

**Il ruolo del dirigente scolastico**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Infine una riflessione va fatta sul ruolo svolto dal dirigente scolastico a cui viene spetta il compito di disporre “ *lo svolgimento delle presentazioni in video conferenza o in idonea modalita? telematica sincrona, assicurandone la regolarita? attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici piu? idonei”*(art. 4 comma 4).

Per quanto riguarda la sua presenza allo svolgimento della presentazione orale, trattandosi di Consiglio di classe e non di Commissione d’esame, è ipotizzabile la possibilità di delega a un docente del consiglio stesso in caso di sua impossibilità (D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, art. 3).

E’ opportuno, inoltre, considerare che ai sensi dell’art.37 del d.lgs. 297/94, il Consiglio di classe è l’unico organo collegiale del nostro sistema scolastico in cui si considerano valide le sue sedute, fatta eccezione per gli scrutini in cui deve esserci il Collegio perfetto, anche senza la presenza della metà più uno dei componenti.

-----

[1] Espressione di parere sullo schema di Ordinanza concernente la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”

## La relazione educativa a distanza con i bambini del nido e della scuola dell’infanzia

Stefania **BIGI**

### Oltre la DAD: coltivare le relazioni educative con i piccoli

L’improvvisa e prolungata interruzione dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado determinata dall’emergenza epidemiologica ha portato, dopo un primo comprensibile momento di spaesamento e incertezza, all’attivazione da parte delle scuole di forme di didattica a distanza.

L’attenzione maggiore è stata rivolta alla fascia dell’obbligo, sia per ragioni legate al diritto allo studio e alla valutazione degli apprendimenti, sia perché si ritiene difficile immaginare forme di didattica a distanza per i bambini piccoli o piccolissimi del nido e della scuola dell’infanzia.

A riportare al centro dell’attenzione la fascia d’età 0-6 ha pensato un documento dal titolo: “Orientamenti pedagogici sui LEAD: legami educativi a distanza - Un modo diverso per fare nido e scuola dell’infanzia”, elaborato dalla Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, istituita nel 2017 dopo l’emanazione del D.lgs. 65.

Il documento si rivolge direttamente agli operatori dei nidi e delle scuole dell’infanzia per supportarli nel lavoro di rinsaldamento delle relazioni educative con i bambini e con i loro genitori, dando conto, al contempo, delle buone pratiche messe in atto dal personale educativo da marzo in poi e si compone di dieci punti di riflessione.

### 1. Ambienti di vita, di relazione e di apprendimento

L’interruzione dei servizi ha privato i bambini del loro primo ambiente di vita pubblico, un ambiente dove l’intreccio di spazi fisici e tempi consente loro di sviluppare identità, autonomia e competenze. È nella relazione con i pari e con le figure educative e nella partecipazione ad un progetto pedagogico chiaro e ben strutturato che i bambini sperimentano le proprie potenzialità e mettono alla prova i propri limiti, fanno conquiste, sviluppano conoscenze e abilità linguistiche, motorie, creative, relazionali, acquisiscono competenze di cittadinanza. Quando questo spazio è venuto a mancare è stato necessario progettare nuovi contesti di relazione per non privare i bambini di occasioni di crescita e al tempo stesso ottimizzare le nuove opportunità offerte da una maggiore presenza fisica dei genitori e dalla tecnologia.

### 2. Legami Educativi a Distanza (LEAD)

Per i bambini del nido e dell’infanzia piuttosto che parlare di “didattica” è preferibile parlare di “legami” a distanza, perché gli aspetti educativi e gli apprendimenti sono inscindibilmente legati agli aspetti relazionali e sociali che coinvolgono i bambini, gli operatori educativi, i genitori. Se queste relazioni in presenza si sono interrotte, è necessario ricostruirle su nuove basi sfruttando al massimo le risorse a disposizione, dalla posta allo smartphone, dal tablet alle piattaforme digitali.

### 3. Rinsaldare il patto educativo tra personale educativo e genitori

Con i legami a distanza si rende necessaria una rinegoziazione del rapporto educativo: non è più la famiglia che entra nella scuola, ma è la scuola che entra nelle case; la relazione tra insegnante e bambino si realizza alla presenza, e non più in assenza, del genitore; la mediazione dei genitori è indispensabile sia nell’utilizzo dei device, sia nella realizzazione di attività proposte, sia nella registrazione dei progressi del bambino. Questa rinegoziazione del rapporto richiede equilibrio: i genitori non possono sostituire i professionisti dell’educazione, gli educatori non possono trasformarsi in “intrattenitori a distanza”. Ancor più che nella scuola in presenza, insegnanti e genitori sono partner educativi dalla progettazione degli incontri all’accordo circa gli spazi di autonomia da lasciare ai piccoli.

### 4. Netiquette per un contatto necessario

I legami educativi a distanza richiedono al personale educativo delicatezza, attenzione e rispetto. Tutti i bambini e tutte le famiglie devono essere raggiunti dal contatto, ciascuno con i mezzi e i tempi più adeguati alla sua specifica situazione.

### 5. Attività e strumenti per mantenere il legame

Mezzi, tempi, attività devono essere accuratamente progettati dal team educativo in collaborazione con i genitori e in relazione all’età dei bambini. È importante tener presente che le singole situazioni familiari possono essere estremamente diverse, ma questo non deve rappresentare un ostacolo alla relazione, bensì una sfida a trovare le forme più idonee per riallacciare o rinsaldare il legame.

### 6. Valorizzare le conquiste dei bambini

Nella consapevolezza che il legame e le esperienze a distanza siano assai diversi da quelli in presenza, non bisogna pensare a questo periodo come ad un tempo perso, bensì è importante valorizzare tutte le conquiste che i bambini fanno nell’intreccio di relazioni con i famigliari, gli educatori e i propri compagni, soprattutto se gli operatori sapranno ricostituire il senso del gruppo (o attraverso incontri in videoconferenza o, se ciò non fosse possibile, attraverso il coinvolgimento dei singoli in lavori collettivi) e fornire continui feedback ai bambini sui propri progressi.

### 7. Al centro, comunque, l’esperienza e il gioco

L’apprendimento dei bambini passa attraverso l’esperienza e il gioco, la relazione e la negoziazione di significati, la riflessione e il confronto con l’altro, adulto e pari. Il documento elaborato dalla Commissione offre spunti sia sulla dinamica da attivare per la relazione con il bambino, sia su esperienze e attività realizzabili anche a distanza.

### 8. Parlare ai bambini di quello che accade e immaginare il futuro

Il legame a distanza offre la possibilità di parlare con i bambini di ciò che sta accadendo, di come ciascuno lo sta affrontando, del perché è diventato necessario il rispetto di alcune regole e limitazioni che prima non esistevano, ma anche di collegare il momento attuale con le esperienze passate di relazione in presenza al nido e a scuola e immaginare prospettive future, infondendo fiducia e speranza.

### 9. Il lavoro educativo degli adulti

Come per la scuola in presenza, i legami a distanza richiedono progettazione, collegialità e professionalità. Le equipe devono lavorare insieme, con il supporto e il coordinamento delle figure di sistema presenti nei nidi e nelle scuole, e in stretto rapporto con i genitori. Gli operatori educativi possono poi essere di supporto alla funzione educativa genitoriale e aiutare le famiglie a ricostituire le relazioni tra di loro, perché i genitori non si sentano soli e riconquistino il senso della comunità educativa.

### 10. Documentazione, valutazione e un ponte verso il futuro

Affinché questo momento di relazione a distanza non vada perso ma costituisca un modo diverso per portare avanti il discorso educativo, le attività svolte, gli apprendimenti, le conquiste dei bambini vanno documentati e condivisi, perché è riconoscendo i propri progressi che il bambino sviluppa autonomia e senso di autoefficacia. Questo processo di documentazione e riconoscimento diventa ancor più imprescindibile per i bambini in fase di transizione tra il nido e la scuola dell’infanzia o tra quest’ultima e la primaria.

Il documento completo elaborato dalla Commissione è stato inviato a tutti gli Uffici scolastici Regionali ed è rinvenibile nei diversi link degli uffici, ad esempio: <http://www.istruzionepiemonte.it/sistema-0-6-orientamenti-pedagogici-sui-legami-educativi-a-distanza/>

## Il nuovo abbecedario digitale

Le nuove adozioni

Marco **MACCIANTELLI**

### Il simbolo del libro

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Nel capitolo intitolato *Il libro come simbolo,* in *Letteratura europea e Medio Evo latino,* Ernst Robert Curtiusracconta come, nell’antica Grecia, non esistesse la sacralità della scrittura e tanto meno del libro. Né in Omero, “eroe fondatore della letteratura europea”, né in Esiodo. È con Pindaro, e con i poeti tragici, che si giunge alla scrittura come mnemotecnica.

### La stampa

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Aggiunge Curtius che, in tal modo, la condanna della scrittura e del libro, espressa da Platone alla fine del *Fedro*, può dirsi perfettamente *greca*. Poi, in epoca successiva, la cultura è andata progressivamente identificandosi nel *volume*. Il libro, nell’Umanesimo, diventa il presupposto per il recupero del passato. L’invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg accelera questo processo. La Riforma luterana assume rilievo anche con la traduzione della Bibbia, il libro dei libri. Galileo fonda la scienza moderna scrutando il “gran libro della natura”. Con l’Illuminismo settecentesco lo scibile viene ordinato per voci nell’*Encyclopédie.* Tramite il libro la scrittura può meglio esprimere una sua intima aspirazione: trasmettersi attraverso una comunicazione a distanza.

### Relazione a distanza

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Ciò potrebbe far riflettere quanti tendono a stabilire schematiche fratture tra la didattica a distanza e tradizione educativa, a parte la doverosa considerazione per le oggettive difficoltà degli alunni di minore età e per l’esigenza di porre tutti in equanimi condizioni di interconnessione. Il libro è già, esso stesso, veicolo di una relazione a distanza. Attraverso i secoli e i continenti. Centrale non a scapito dell’innovazione tecnica, ma grazie ad essa. Destinato a rimanere fondamentale per la *formazione* intesa come qualcosa che non si limita alla *informazione*.

### Gutenberg e Marconi

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Un conflitto di civiltà tra la “galassia Gutenberg” e la “galassia Marconi”, secondo la suggestiva distinzione di Marshall Mc Luhan, non è auspicabile. Meglio una reciproca compatibilità tra invenzione della stampa, produzione del libro, e quella fase ulteriore, segnata dalla comunicazione a distanza, che va dal telefono alla radio, dalla tv al p.c. sino al cellulare. La storia della scrittura non finisce, anzi si rigenera nel reticolo multimediale.

### Legislazione più avanti della realtà

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Anche nella scuola. La legislazione dell’ultimo decennio ne porta il segno, nel presagio di un tempo che viene, che va preparato e orientato, nella prospettiva dell’arricchimento educativo. Non casualmente, un momento tutt’altro che irrilevante, nella vita vissuta della scuola dell’autonomia, risiede nell’adozione dei libri di testo. Decisione che ogni anno si rinnova e che sta maturando proprio in questi giorni.

### Non solo carta

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

La titolarità per l’adozione dei libri di testo spetta al Collegio dei docenti, insieme ai Consigli di classe, in una filiera integrata dai Dipartimenti. I Consigli di classe obbligatori dal 1974 (DPR 416 del 31 maggio 1974). I Dipartimenti facoltativi dal 2010 (DPR 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010), in attesa di un nuovo testo unico degli organi collegiali. Già più di dieci anni fa, dall’a.s. 2008/2009, la normativa ha indicato la strada di una migrazionedai testi cartacei verso quelli digitali. Dall'a.s. 2011-2012 il Collegio dei docenti è stato chiamato a valutare l’opportunità di adottare libri utilizzabili nelle versioni *online*. Dall’a.s. 2012/2013 i libri di testo dovrebbero essere redatti in *forma mista,* in parte cartacea, in parte in formato digitale.

### Risorse educative aperte

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Sino al DM 781 del 27 settembre 2013, a cui dobbiamo la promozione dell’utilizzo delle *Risorse educative aperte* (acronimo inglese OER, *Open Educational Resources*), vale a dire quelle opportunità, reperibili sul web, che possono essere utilizzate in campo educativo e che hanno reso possibili tre opzioni per l’adozione dei libri di testo e delle risorse digitali integrative:

1) libro di testo in versione cartacea accompagnato da contenuti digitali integrativi;

2) libro di testo in versione cartacea e digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi;

3) libro di testo in versione digitale accompagnato da contenuti digitali integrativi.

### Libro scolastico e competenza digitale

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Questo “doppio binario”, cartaceo e *online*, è il tratto di un’epoca di transizione che coinvolge la scuola anche nella programmazione di uno strumento didattico decisivo come il libro. Contendersi, al momento delle adozioni, come talvolta capita, un testo obbligatorio in più o in meno, al fine di garantire il contenimento dei costi, sul quale incombono non secondarie responsabilità di diverso profilo, rischia di essere una battaglia di retroguardia, se confrontata con le occasioni di miglioramento del modo di fare scuola che può favorire uno sguardo rivolto alla nuova competenza digitale sulla quale hanno insistito le Raccomandazioni europee del 18 dicembre 2006 e del 22 maggio 2018, nonché, dall’ottobre del 2015, il Piano Nazionale Scuola Digitale.

### Evidenza pubblica

È bene ricordare anche che le istituzioni scolastiche devono provvedere ad affiggere all'Albo dell'istituto e a pubblicare nel proprio sito e su *Scuola in chiaro* l'elenco dei libri di testo adottati, distinguendo quelli obbligatori di ogni singola classe/sezione da quelli consigliati, evidenziando che, per questi ultimi, l'eventuale acquisto rientra nella libera scelta delle famiglie e degli studenti.

### Tetto di spesa

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

La delibera del Collegio dei docenti è chiamata al rispetto del *tetto di spesa,* secondo quanto previsto dal comma 3-bis e al controllo contabile (questione tutt’altro che irrilevante) di cui all'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. Il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, all’art. 6, ha chiarito che i testi consigliati possono essere indicati dal Collegio dei docenti “se hanno carattere di approfondimento o monografico”.

### Ruolo dei dirigenti scolastici

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

I dirigenti scolastici esercitano la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.

### Contenimento dei costi

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Il principio del contenimento dei costi relativi ai libri scolastici è sempre stato opportuno. Lo è ancor più oggi in vista di un a.s. come il prossimo che si annuncia gravemente penalizzato dalle conseguenze economico-sociali della pandemia prodotta al Covid-19. Il DM n. 2 del 13 maggio 2020 ha fissato i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’a.s. 2020/2021.

### Alleanza scuola-editoria

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Forse è giunto il momento per trarre in evidenza il valore che può assumere un’alleanza educativa tra scuola e mondo editoriale a favore della competenza digitale, in modo da offrire una migliore integrazione al tradizionale libro di testo, diminuendo il peso degli zaini, aumentando il risparmio a favore delle famiglie.

### Cultura digitale

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

Tra gli interventi considerati dal governo per promuovere la ripresa, tra *bonus* per bici e monopattini, sconti fiscali, vacanze *low cost*, forse sarebbe il caso di dedicare una maggiore attenzione all’esigenza di uno stanziamento, non particolarmente oneroso, ma qualitativamente significativo, non solo dal punto di vista del diritto all’apprendimento, per sussidi didattici, specie se in formato digitale, a favore di quelle famiglie che il prossimo a.s. faranno fatica a garantire l’acquisto dei libri di testo adottati in questo a.s.

### La nuova ordinanza

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

È bene ricordare che, a seguito dell’art. 2 comma 1, lettera d) del Decreto-Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, la nuova ordinanza ha impostato le procedure ordinarie ai sensi del capo V, *Libri di testo e biblioteche scolastiche*, art. 151, comma 1 del D.Lgs. 297/1994 e del capo V, *Libri di testo*, art. 188, comma 1, *Adozione dei libri di testo*. Siccome la legge n. 27 del 24 aprile 2020, conversione del Decreto-Legge del 17 marzo 2020 ha introdotto il comma 2 bis all’art 73 che recita: “Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”, si può procedere con convocazione degli organi collegiali da remoto anche per l’adozione dei libri di testo.

### Le scadenze

**----------------------------------------------------------------------------------------------------**

È polemica sulla possibilità che spetti al dirigente scolastico confermare le adozioni per il prossimo a.s. mediante un proprio atto. Probabile scadenza per la delibera del Collegio dei docenti potrebbe essere l’8 giugno. Per la comunicazione dei dati sulla piattaforma dell’AIE il 22 giugno. A proposito della specifica ordinanza, l’Associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE) ha formulato la richiesta di avere in tempi brevi regole definitive, perché l’a.s. sta ormai volgendo al termine.